



Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020)

Pagina 10, articolo 7, paragrafo 3:

anziché: «3. Qualora siano revocate le misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o alle modifiche di detta sospensione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti nel bilancio dell'Unione fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 2020/2093, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).».

leggasi: «3. Qualora siano revocate le misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o alle modifiche di detta sospensione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti nel bilancio dell'Unione fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 2020/2093, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).».